



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



CICLO DI INCONTRI IN TEMA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

NOVITA' IN TEMA DI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

CARLOTTA BENIGNI

30 MAGGIO 2024



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI


M I L A N O



Le novità del Decreto Fiscalità Internazionale

Legge Delega - Art. 3, comma 1, lett. f):

«Semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettabile a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa delle lettera e)»



Art. 167 comma 4 – Nuovo ETR semplificato

- Per ciascun soggetto estero controllato:

$$\frac{\text{Risultato ante imposte}}{\text{Imposte correnti - anticipate + differite}} > 15\%$$


Se l'ETR è inferiore al 15% è **OBBLIGATORIO** applicare le modalità ordinarie

Consente di superare la necessità di procedere alla sterilizzazione delle variazioni fiscali di carattere temporaneo

Art. 167 comma 4 – Nuovo ETR semplificato

- **Condizione di Revisione:**
 - Il bilancio dell'entità estera controllata è soggetto a revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione e
 - Gli esiti di tale attività di revisione sono utilizzati dal revisore del soggetto italiano ai fini dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio di esercizio o consolidato

Effective tax rate test



Temi aperti in attesa di chiarimento – Condizione di Revisione

- « (...) *revisione e certificazione (...), i cui esiti sono utilizzati dal revisione del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato*»
 - Doppio livello di verifica?
 - Assumendo il bilancio estero sia in Local GAAP, è difficile che venga utilizzato dalla controllante senza rettifica (v. Confindustria position paper 24 nov 2023)
 - Legittimo utilizzare i dati del reporting package? In linea con Pillar 2 e calcolo dell'imposta sostitutiva (ma non con il calcolo dell'ETR ordinario)

Temi aperti in attesa di chiarimento – Ambito di applicazione

- Società controllate non consolidate?
- Società in perdita?
 - Il dato letterale sembrerebbe escludere le società in perdita (non si parla di «risultato di esercizio» ma «utile ante imposte»)
 - Ma allora cosa si applica in caso di società in perdita?
 - Si considera il test sempre superato? Non in linea con Direttiva ATAD
 - Si può applicare il metodo ordinario? La norma non lo prevede

Temi aperti in attesa di chiarimento – Ambito di applicazione

- Stabili organizzazioni estere?
 - Bilancio di casa madre (come per Imposta Sostitutiva)?
- Il dato letterale sembrerebbe escludere le società in perdita (non si parla di «risultato di esercizio» ma «utile ante imposte»)
- Ma allora cosa si applica in caso di società in perdita?
 - Si considera il test sempre superato? Non in linea con Direttiva ATAD
 - Si può applicare il metodo ordinario? La norma non lo prevede

Temi aperti in attesa di chiarimento

- Imposte correnti «dovute» e quindi effettivamente pagate?

DATO CONTABILE	IMPOSTE RISULTANTI DA DICHIARAZIONE
il discrimine è il bilancio certificato, quindi dovrebbe assumere rilevanza il dato contabile	Le imposte anticipate sono quelle «iscritte»
si devono considerare anche le imposte differite, il che farebbe propendere per un principio di competenza economica	Normativa Pillar 2 tiene in considerazione le imposte «dovute»
Se consideriamo le imposte da bilancio, superiamo il tema della tempistica del pagamento (ante o post dichiarazione)	

- Quali imposte?
 - Anche quelle pagate in Stati esteri come per il metodo ordinario? Al netto dei crediti di imposta spettanti?
 - Come calcolarle?

Criticità – qualche commento


- E' una vera semplificazione?
 - Rimane il doppio calcolo in caso di fallimento dell'ETR semplificato
 - Non tutte le società controllate hanno il bilancio certificato
 - Il metodo ordinario rimane eccessivamente oneroso – possibile unificazione con il metodo previsto per l'imposta sostitutiva di cui al comma 4-ter?
- Disallineamento tra il metodo semplificato e il metodo ordinario in caso di variazioni permanenti (che non danno luogo a fiscalità differita)

Coordinamento con la normativa Pillar 2 (art. 167, c. 4- bis)

- L'imposta minima equivalente (QDMTT) rileva ai fini del ETR test
- Se vi sono più entità in uno Stato estero, la QDMTT dovrà essere imputata alla singola entità in proporzione al profitto eccedente di tale entità rispetto al totale dei profitti eccedenti nella medesima giurisdizione

Evitata la doppia tassazione che deriverebbe dalla applicazione di CFC e Pillar 2 - le *Administrative Guidelines* OCSE del 1 febbraio 2023 prevedono il disconoscimento integrale delle imposte CFC ai fini dell'imposta integrativa domestica

Imposta sostitutiva (art. 167, c. 4 - ter)



Imposta sostitutiva - funzionamento

- Regime opzionale per una durata minima di 3 esercizi
- Rinnovabile automaticamente, salvo revoca
- Da applicare a tutte le controllate «passive»
- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate



Imposta sostitutiva – Provvedimento attuativo 30 aprile 2024 n. 213637

Soggetti controllanti

- Persone fisiche (?)
- Società di persone
- Società di capitali
- S.O. italiane
- In caso di controllo indiretto mediante soggetti italiani: i soggetti che detengono la partecipazione estera

Soggetti controllati

- Imprese, società o enti esteri
- S.O. estere di sogg. esteri
- S.O. estere di soggetti italiani se branch exemption

Condizioni

- Condizione di Revisione (per S.O. estere, bilancio di casa-madre estera)
- Tutte le società con più di 1/3 sono passive income

Imposta sostitutiva – Provvedimento attuativo 30 aprile 2024 n. 213637

Chi può optare?

- Società controllante italiana che redige il bilancio consolidato di ultimo livello
- Società sub-holding italiana (bilancio consolidato redatto da holding estera)

Bilancio da utilizzare

- Principi contabili utilizzati ai fini del consolidato (reporting package) – punto 5.1

Distribuzione utili

- Dividendi distribuiti non concorrono a tassazione fino a concorrenza della base imponibile dell'imposta sostitutiva
Punto 6.1: «in sede di percezione del relativo flusso reddituale» - no basket ma correlazione diretta tra dividendo distribuito/utile che lo ha generato e utile assoggettato a imposta sostitutiva
- No accredito parziale delle imposte pagate all'estero

Imposta sostitutiva – Provvedimento attuativo 30 aprile 2024 n. 213637

- Opzione nel Quadro FC del Modello Redditi SC con efficacia dal periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione

Durata

- 3 esercizi del soggetto controllante
- Irrevocabile
- Tacitamente rinnovata ogni triennio salvo revoca

Quali controllate?

- Tutte le controllate fino alla permanenza del controllo
- Anche le controllate acquisite nel triennio (senza nuova opzione)

Cessazione

- Perdita del requisito del controllo
- No bilanci certificati
- In caso di S.O., se la stessa viene liquidata o cessata

Temi aperti – società da includere

- Comma 4-ter ultimo comma: «Nel caso dell'esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti (...) che integrano le condizioni di cui al comma 4, let. B)»
 - Durata pluriennale «permanendo il controllo» - cosa succede se una società inizialmente *passive* non lo è più negli anni successivi?
- Società per cui si applica l'esimente di cui al comma 5 (effettiva attività economica)?

Altri temi aperti

- Cessione della partecipazione estera per la quale si è applicato l'imposta sostitutiva: meccanismo analogo a quello previsto dal DM 429/2001?
- Coordinamento con Direttiva ATAD e Pillar 2: dubbio che già il legislatore si pone nel comma 4-ter

Imposta sostitutiva – vantaggio effettivo?

- Da verificare soprattutto in caso di sub-holding estere:
 - Aliquota è inferiore alla nominale, ma l'effettiva?
 - Mancato riconoscimento del credito per imposte estere
 - Assenza di variazioni in diminuzione per proventi esclusi o esenti (dividendi, plusvalenze)
 - Catene partecipative con sub-holding: doppia tassazione?
- Vantaggiosa probabilmente in caso di soggetti esteri soggetti a tassazione molto bassa, al quale però non si applica la normativa sul Pillar 2



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Riferimenti



Carlotta Benigni
Partner, DLA Piper
carlotta.benigni@dlapiper.com
